



Regolamento Elettorale ed Assembleare della BCC di Cittanova

**REGOLAMENTO ELETTORALE E ASSEMBLEARE
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA
SOCIETA' COOPERATIVA**

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

**CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente gli argomenti da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per una sintetica illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione. Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno del territorio in cui opera la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adequata discussione assembleare.

Articolo 4

(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito istituzionale, affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle filiali e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud, il Quotidiano della Calabria, il Domani Calabria.

CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

(Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti delle filiali, delle succursali e delle sedi distaccate della Banca.

2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i sindaci, i probiviri, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7

(Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8

(Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

(Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio

ingresso

Articolo 10
(Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11
(Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12
(Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nel-

l'ordine del giorno, nonchè del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

(Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma Art.8.

Articolo 14

(Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Articolo 14

SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15

(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi **secondo le modalità previste dallo statuto sociale** alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Nei limiti previsti dall'art.32, comma primo, dello statuto possono candidarsi anche non soci.

2. Entro la fine di febbraio in caso di rinnovo di cariche

sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16

(Presentazione degli elenchi di candidati)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una o più liste di candidati presentate:

- a. dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- b. dai soci.

Ciascuna lista di candidati, diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, deve essere presentata da un numero minimo di soci secondo le previsioni degli articoli 32 e 42 dello statuto sociale.

2. Le liste di candidati (di seguito "Liste" o singolarmente "Lista") presentate dai soci dovranno essere accompagnate:

- dall'elenco dei soci presentatori, con apposizione di firma autografa di ciascuno di essi autenticata dai soggetti elencati nel comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento;
- da copia del documento di identità in corso di validità dei medesimi soci.

3. Ciascuna lista, su appositi moduli predisposti dalla Banca separatamente per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, contiene un numero di nominativi pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e non saranno ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso o candidati non in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 42 dello Statuto rispettivamente per gli Amministratori e i Sindaci.

4. Il modulo di presentazione di ciascuna Lista deve essere accompagnato per ciascun candidato dalla seguente documentazione:

I. copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

II. curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti;

III. dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:

- la carica alla quale concorre;
- di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonchè di possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;

IV. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità.

5. Ciascun socio può sostenere una sola Lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida

per alcuna Lista da lui sostenuta.

6. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale entro le ore 13,00 del decimo giorno precedente la data della prima convocazione dell'assemblea sociale.

7. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature e delle liste presentate ed esclude le liste difformi da quanto previsto dallo statuto sociale e dal presente regolamento.

8. Il presente articolo si applica solo in caso di rinnovo di integrale di ciascun organo sociale.

Articolo 17

(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. Le liste sono affisse in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicate sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet, almeno tre giorni prima della data di convocazione assembleare.

2. Le Liste sono identificate unicamente mediante numerazione progressiva a partire dalla Lista numero 1 che individua la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente; l'attribuzione del numero identificativo delle ulteriori Liste è effettuata sulla base dell'ordine cronologico di deposito della stessa presso la Sede sociale.

3. Le Liste sono stampate su apposite schede distinte per ciascun organo da eleggere (di seguito "Schede Elettorali") in cui sono riportati:

- a. i nominativi dei candidati, numerati progressivamente;
- b. l'indicazione, per ciascun candidato, della carica alla quale concorre.

Articolo 18

(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 dello Statuto e dalla legge tempo per tempo vigente nel rispetto delle norme sui limiti al cumulo degli incarichi dell'articolo 26 del presente regolamento.

2. Non può candidarsi, salvo che sia professore universitario di ruolo, l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Articolo 19

(Modalità di votazione)

Articolo 19

(Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene a scrutinio segreto, mediante separate schede elettorali per il rinnovo di ciascun organo. Ciascuna scheda dovrà contenere tutte le liste concorrenti.

2. Ciascun socio può esprimere il proprio voto per una sola Lista per ciascun organo da eleggere.

3. Il voto è espresso apponendo una croce sulla lista di candidati prescelta. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul nominativo di un candidato, esso sarà automaticamente attribuito a tutti i candidati presenti nella lista selezionata.

4. Le schede riportanti segni di riconoscimento sono da considerarsi nulle.

5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20

(Scrutinio)

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 21

(Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

2. **In caso di rinnovo delle cariche sociali, risultano eletti alle cariche sociali i candidati inseriti nella Lista che ha ottenuto più voti.**

CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E

PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22

(Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i

soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23

(Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

(modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

3. I soci, pari ad almeno il 10% per cento della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 25

(Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 26

"Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali"

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regola-

mento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più' di 5 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più' di 3 incarichi di amministratore esecutivo.

2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 7 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 4 incarichi di amministratore esecutivo.

3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.

7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.

8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperti

in altre società.

9.L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

10. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

F.to: Nicola Marotta

F.to: Claudio Giombini

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.

Delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 maggio 2018.
Verbale Redatto dal Notaio Avvocato Marcella Clara Reni -
Repertorio n. 59905, Raccolta n. 16418.